

**Alla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna
dell'Agenzia delle Entrate**

Oggetto: Applicazione art. 23 CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 – permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici effettuati fuori dal territorio regionale

La scrivente USB Pubblico Impiego – Agenzie Fiscali Emilia-Romagna è venuta a conoscenza di casi nei quali non sarebbe stato riconosciuto il permesso previsto dall'art. 23 del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 in relazione a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici effettuati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna.

Qualora tale orientamento fosse effettivamente adottato dalla Direzione Regionale o dagli Uffici da essa dipendenti, USB ne contesta formalmente la legittimità e ne chiede l'immediato superamento.

Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 riconosce ai dipendenti specifici permessi per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base giornaliera od oraria, nel limite di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

La norma contrattuale non introduce alcun limite territoriale né subordina la fruizione del permesso alla circostanza che la prestazione sanitaria venga effettuata nella regione ove il dipendente presta servizio.

Riteniamo pertanto che introdurre in via amministrativa un simile requisito significherebbe aggiungere alla disciplina contrattuale una condizione che le parti del CCNL non hanno previsto.

La questione assume inoltre particolare rilevanza perché coinvolge direttamente il diritto alla salute, riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo. La riflessione della giurisprudenza costituzionale riconduce alla tutela della salute anche la dimensione della libertà di cura.

Risulterebbe pertanto difficilmente comprensibile che un lavoratore che trovi una prestazione specialistica in tempi più rapidi in Veneto, Toscana, Lombardia o in qualsiasi altra regione debba essere penalizzato rispetto a chi effettua la stessa prestazione in Emilia-Romagna.

Allo stesso modo, non può essere ragionevolmente richiesto a un dipendente seguito da uno specialista fuori regione di cambiare professionista o di utilizzare ferie o altri istituti soltanto per la collocazione geografica della struttura sanitaria prescelta, in assenza di una corrispondente limitazione prevista dall'art. 23 del CCNL.

Il limite delle 18 ore annuali è, peraltro, già particolarmente contenuto e comprende espressamente anche i tempi di percorrenza. L'introduzione di un'ulteriore limitazione di carattere territoriale finirebbe quindi per comprimere ulteriormente l'effettiva possibilità di utilizzare l'istituto contrattuale.

Il CCNL nazionale deve essere applicato secondo quanto previsto dalle parti contraenti e non può essere integrato a livello regionale introducendo condizioni più restrittive non contemplate dalla disciplina contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, USB Pubblico Impiego chiede alla Direzione Regionale Emilia-Romagna:

1. di chiarire formalmente se esista una disposizione, direttiva, indicazione o prassi che escluda o limiti la fruizione dei permessi ex art. 23 per prestazioni sanitarie effettuate fuori dall'Emilia-Romagna;
2. qualora tale indicazione esista, di comunicarne gli estremi e il relativo fondamento normativo e contrattuale;
3. di procedere all'immediato superamento di ogni eventuale disposizione o prassi che introduca un limite territoriale non contemplato dall'art. 23 del CCNL;
4. di impartire agli Uffici indicazioni uniformi affinché le richieste siano valutate esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dal CCNL, indipendentemente dalla regione nella quale viene effettuata la prestazione sanitaria;
5. di riesaminare gli eventuali dinieghi già adottati nei confronti di lavoratrici e lavoratori quando motivati esclusivamente dalla circostanza che la visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico sia stato effettuato fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna.

In assenza di un'espressa previsione contrattuale, non riteniamo accettabile che sia l'Amministrazione a stabilire, direttamente o indirettamente, dove una lavoratrice o un lavoratore possa curarsi per poter usufruire di un istituto previsto dal CCNL.

Curarsi è un diritto, non una concessione. La salute non ha confini regionali.

In attesa di sollecito riscontro scritto, USB si riserva ogni iniziativa sindacale ritenuta opportuna a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Roma, 29 settembre 2026

USB PI Agenzie Fiscali

Paolo Campioni
